

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
	19 febbraio 2015	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

## della Commissione della gestione e delle finanze

- sulla mozione 6 novembre 2012 presentata da Pelin Kandemir Bordoli e Saverio Lurati (per il gruppo PS), Gianni Guidicelli e Fiorenzo Dadò (per il gruppo PPD), Christian Vitta e Giorgio Galusero (per il gruppo PLR), Michela Delcò Petralli e Sergio Savoia (per il gruppo dei Verdi) e Sergio Morisoli (Area Liberale) "Per una revisione delle condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato"
- sull'iniziativa parlamentare 17 febbraio 2014 presentata nella forma generica da Matteo Pronzini per la modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963

## Indice

1. PREMESSA .....	1
2. CRONISTORIA .....	2
3. IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI FEDERALI .....	4
4. IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI DI STATO IN ALTRI CANTONI .....	4
5. ATTUALE PREVIDENZA PROFESSIONALE DEI CONSIGLIERI DI STATO DEL CANTONE TICINO .....	6
6. ONORARIO ANNUO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO DEL CANTONE TICINO .....	8
7. COSTI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO .....	9
8. DISCUSSIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE .....	9
9. CONCLUSIONI .....	12

### 1. PREMESSA

Con la mozione *Per una revisione delle condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato*, presentata il 6 novembre 2012 dai rappresentati dei gruppi PS, PPD, PLRT e Verdi, è stato chiesto una valutazione delle condizioni generali che regolano la retribuzione dei Consiglieri di Stato e le relative misure di previdenza ai sensi degli art. 6 segg. e 9 segg. della Legge sull'onorario e le previdenze a favore dei membri

del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963, rilevando in sostanza che «*i privilegi previdenziali di cui godono sono oggi non più attuali*» e che sarebbe sicuramente «*opportuno considerare i Consiglieri di Stato alla stregua degli altri dipendenti dell'Amministrazione cantonale e quindi assoggettarli alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato a tutti gli effetti (contributi e prestazioni previdenziali)*».

Come rilevato dalla mozione, il Gran Consiglio ha discusso e bocciato nel 2006 un'iniziativa parlamentare elaborata di Raoul Ghisletta e cofirmatari del 1997 che chiedeva l'assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Sul problema della previdenza professionale dei Consiglieri di Stato, il Gran Consiglio si chinò anche nel settembre del 1989 esaminando l'iniziativa parlamentare Martinelli-Krähenbühl-Soldini dell'8 novembre 1976, che chiedeva di inserire l'obbligo per i Consiglieri di Stato di versare un contributo pari all'8% dell'onorario computabile (onorario meno quota di coordinamento AVS più il 7% dello stipendio), poiché agli iniziattivisti sembrava «*equo*» che i contributi dei Consiglieri di Stato fossero «*almeno parificati a quelli degli altri dipendenti*». Anche questa iniziativa fu bocciata dal Parlamento.

Nella sua risposta alla Commissione della gestione e delle finanze dell'aprile 2014, il Consiglio di Stato ha informato la Commissione che, in seguito a una discussione di entrata in materia, è giunto alla conclusione di non ritenere opportuno esprimere in questa fase un suo parere, proprio perché il dossier interessa il suo ruolo e la sua funzione istituzionale e amministrativa, con i relativi diritti che ne conseguono. Il Consiglio di Stato ritiene che questa impostazione contribuisce a evitare potenziali interferenze e conflitti d'interesse che gli potrebbero venir imputati nel trattare l'oggetto.

Preso atto della comunicazione del Governo, la Commissione della gestione e delle finanze ha incaricato la deputata Pelin Kandemir Bordoli di presentare un rapporto sulla mozione e sull'iniziativa parlamentare tenuto conto che il Governo, onde evitare potenziali conflitti d'interesse, ha rinunciato a presentare un messaggio governativo e che una risposta formale e istituzionale alle richieste della mozione e dell'iniziativa andava data.

Il Governo ha pure messo a disposizione della Commissione una vasta documentazione per un totale di 63 documenti, comunicazioni e rapporti sul tema della retribuzione e del sistema pensionistico dei membri del Consiglio di Stato a partire dall'anno 1959 al 2013.

## **2. CRONISTORIA**

Come riportato dal rapporto "Il sistema pensionistico dei Consiglieri di Stato" elaborato dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato su richiesta del medesimo, i membri del Consiglio di Stato non sono affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato prevista dalla legge del 14 settembre 1976 e più volte modificata che, completata da una serie di norme transitorie, ha abrogato l'omonima legge del 9 luglio 1963, la quale, a sua volta, aveva abrogato la pregressa legge del 25 marzo 1957. Essi ricevono le prestazioni che sono contemplate dalla Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e il sistema previdenziale vigente risale al decreto legislativo sulla pensione ai membri del Governo del 23 giugno 1955. Curiosamente, i Consiglieri di Stato, alla stregua di magistrati, funzionari, impiegati e operai al servizio dello Stato, erano invece assoggettati alla Cassa pensioni secondo le precedenti leggi del 24 maggio 1922 e del 27 dicembre 1943.

Il rapporto sopracitato, riprendendo anche quanto ricordato nel testo della mozione, rammenta che il tema della previdenza professionale dei membri del Governo è già stato esaminato il 25 settembre 1989 in seguito alla presentazione di un'iniziativa parlamentare

elaborata degli allora deputati Pietro Martinelli, Marco Krähenbühl e Sandro Soldini (poi ripresa dall'allora deputato John Nosedà) e il 10 aprile 2006 pure in seguito alla presentazione di un'altra iniziativa parlamentare elaborata del deputato Raoul Ghisletta.

L'iniziativa Martinelli proponeva di completare la legge del 1963 con un nuovo art. 18<sup>bis</sup>, secondo il quale il beneficiario delle misure di previdenza previste da questa legge versava un contributo annuo dell'8% del proprio onorario computabile; questo onorario era calcolato in base all'onorario complessivo previsto dall'art. 6, previa deduzione di una quota fissa di coordinamento con l'AVS pari a 3'600 franchi più il 7% del relativo stipendio; i versamenti venivano iscritti a bilancio del Dipartimento delle finanze.

Più articolata era invece l'iniziativa 12 maggio 1997 di Raoul Ghisletta. Questa iniziativa prevedeva di inserire nella legge del 1963 un nuovo art. 9, secondo il quale il capitolo III si applicava ai Consiglieri di Stato entrati in carica entro il 31 dicembre 1997, mentre quelli entrati in carica dal 1° gennaio 1998 venivano affiliati a tutti gli effetti alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Il vecchio art. 9 diventava l'art. 9a e l'art. 12 cpv. 2 veniva modificato nel senso che il cpv. 1 sul computo del guadagno non era applicabile se il Consigliere di Stato pensionato aveva raggiunto l'età AVS. Venivano altresì modificati gli art. 13 (relativo alla pensione vedovile) e art. 14 (relativo alla pensione degli orfani); veniva abrogato l'art. 16 (relativo all'accesso alla carica di una persona già affiliata alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato) e veniva precisato l'art. 18, nel senso che le prestazioni previste dalla legge del 1963 erano assunte dallo Stato e iscritte nel bilancio del Dipartimento delle finanze e dell'economia e che, a partire dal 1° gennaio 1998, i Consiglieri di Stato versavano un contributo per le misure di previdenza pari a quello dei dipendenti assicurati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Infine, veniva pure proposto un completamento dell'art. 4 cpv. 1 LCPD, in virtù del quale erano obbligatoriamente iscritti alla Cassa i Consiglieri di Stato entrati in carica a partire dal 1° gennaio 1998, i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla LORD che riscuotevano un salario annuo superiore alla rendita semplice annuale dell'AVS.

Le iniziative Martinelli e Ghisletta, come già anticipato, sono state respinte dal Gran Consiglio.

Nel rapporto del 1989, la Commissione aveva comunque esaminato la possibilità di introdurre una liquidazione parziale per coloro che escono dal Governo prima di una normale età di pensionamento e ha inoltre pensato a una soluzione mista, che prevedesse ad esempio fino a 44 anni il versamento di una liquidazione in funzione degli anni di servizio, dai 45 ai 54 la scelta tra una liquidazione e una pensione e a partire dai 55 anni il sistema vigente della pensione. Alla fin fine, tutte le soluzioni ipotizzate sono state però considerate insoddisfacenti ed il sistema vigente, «*anche se non perfetto*» ritenuto ancora come quello che meglio risponde alle diverse esigenze (RVGC sessione primaverile 1989, pag. 1794).

Con i messaggi n. 2978 dell'8 ottobre 1985 sull'iniziativa Martinelli e n. 5764 del 14 marzo 2006 sull'iniziativa Ghisletta, il Consiglio di Stato non ha espresso formale preavviso sul merito delle iniziative poiché esso era direttamente coinvolto. Tuttavia, in quello dell'8 ottobre 1985, il Governo cantonale ha ammesso che alcuni aspetti del proprio sistema pensionistico meritavano un attento riesame e che qualche norma non era più adeguata alla «*situazione della previdenza professionale elvetica*», producendo anche effetti che eccedevano gli «*intendimenti originali*». Nel messaggio del 2006, il Consiglio di Stato si è invece limitato a percorrere i diversi sistemi di previdenza applicati nel nostro Cantone a favore dei membri del Governo, dalla prima legge del 1922 alla legge tuttora in vigore, con

le modifiche del 1976 e del 1984, illustrando anche le proposte formulate con l'iniziativa Martinelli.

Come si può evincere dalla cronistoria il Parlamento cantonale non ha fino a oggi voluto modificare il sistema pensionistico dei Consiglieri di Stato.

### 3. IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI FEDERALI

Come riportato dal sito dell'Amministrazione federale<sup>1</sup>, la pensione di un ex Consigliere federale corrisponde al 50% della retribuzione di un magistrato in carica<sup>2</sup>. La base legale è costituita dalla Legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

Per i membri del Consiglio federale il diritto alla pensione completa nasce quando lasciano la funzione dopo almeno quattro anni di attività, oppure prima per ragioni di salute. La concessione di una pensione completa in caso di dimissioni anticipate per ragioni di salute sottostà all'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali. Finché un ex magistrato ottiene un reddito da attività lucrativa o sostitutivo che, aggiunto all'importo della pensione, supera la retribuzione annua di un magistrato in carica, la pensione è ridotta dell'eccedenza.

### 4. IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI DI STATO IN ALTRI CANTONI

Uno studio realizzato nel 2002 dalla Cancelleria del Canton Soletta rivelava che in 17 Cantoni i Consiglieri di Stato contribuivano al finanziamento della loro previdenza professionale: Appenzello esterno, Berna, Basilea campagna, Basilea Città, Glarona, Giura (con finanziamento complementare dello Stato), Obvaldo, San Gallo, Svitto, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Appenzello interno, Ginevra e Zurigo. A Lucerna l'affiliazione alla cassa pensioni cantonale era puramente formale. Nei Cantoni Grigioni, Neuchâtel e Sciaffusa vi era un fondo speciale per i membri del Governo, mentre nei Cantoni Argovia, Ticino e Friburgo lo Stato pagava le prestazioni con la gestione corrente.

Risultava dallo studio che, nella maggior parte dei Cantoni, i Consiglieri di Stato pagavano un premio per la loro previdenza professionale: **nel 2002 solamente i Consiglieri di Stato dei Cantoni Giura, Ticino, Zugo, Svitto, San Gallo e Friburgo non pagavano alcun premio.**

Dal 2002 a oggi sono intervenuti dei cambiamenti e delle modifiche di sistema anche negli altri Cantoni. Rileviamo dal rapporto "Il sistema pensionistico dei Consiglieri di Stato" che **nel Canton Svitto, i Consiglieri di Stato non sono affiliati a una cassa pensione, ma pagano un premio annuale del 6% del salario computabile** a un Fondo gestito dal Dipartimento delle finanze. **I ministri del Canton Giura sono invece affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato** (istituita e regolata dalla legge del 28 ottobre 2009) e sono sottoposti alle disposizioni specifiche del decreto sulla Cassa pensioni dei membri del Governo del 12 febbraio 1981. **Anche nel Canton Zugo i Consiglieri di Stato sono oggi assoggettati alla Cassa pensioni del Canton Zugo** secondo le disposizioni della Legge sulla Cassa pensioni del 31 agosto 2006, con la riserva delle disposizioni previste

---

<sup>1</sup>www.admin.ch.

<sup>2</sup> La retribuzione lorda annuale di un consigliere federale è di 444'718 franchi (stato al 1° gennaio 2014).

dalla Legge sullo statuto giuridico dei membri del Governo del 1° febbraio 1990 (art. 8 cpv. 1)<sup>3</sup>. Nel **Canton San Gallo**, i Consiglieri di Stato – alla stregua del Cancelliere, dei giudici cantonali e del Presidente del Tribunale amministrativo – **soggiacciono al sistema pensionistico previsto per i magistrati** (art. 9 dell'Ordinanza sulla Cassa pensioni del personale dello Stato del 5 settembre 1989). Nel **Canton Friburgo**, i Consiglieri di Stato **non sono tuttora assicurati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato** del 15 giugno 2004, **ma partecipano al finanziamento della loro previdenza professionale attraverso un contributo del 4% dello stipendio**, che rimane acquisito allo Stato (art. 13).

**Nel Cantone dei Grigioni, i Consiglieri di Stato sono assicurati presso la cassa pensioni**, dove i contributi e le prestazioni si conformano alla Legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni del 16 giugno 2005 (art. 7 della Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato del 19 ottobre 2006).

**Pur tenendo conto dei differenti modelli e condizioni, come si può ben comprendere dall'aggiornamento della situazione, risulta che in tutti i Cantoni i Consiglieri di Stato partecipano, con forme e modalità diverse, al finanziamento della loro previdenza professionale.**

Riportiamo sempre dal rapporto "Il sistema pensionistico dei Consiglieri di Stato":

*L'analisi delle legislazioni cantonali che assoggettano i Consiglieri di Stato alla Cassa pensione – a volte con soluzioni particolarmente complicate e differenziate, a volte più semplici – non consente (logicamente) di trarre conclusioni univoche. Essa permette comunque di estrapolare alcuni principi generali che si riscontrano in parecchie normative, a cui si aggiungono in ogni caso le disposizioni del diritto federale sulla previdenza professionale e quelle sul libero passaggio, che disciplinano in modo particolare le prestazioni d'uscita, il passaggio in un altro istituto di previdenza e il mantenimento della previdenza sotto altra forma (art. 2 segg. LFLP).*

- *I Consiglieri di Stato che assumono la carica devono versare alla Cassa le prestazioni d'uscita (libero passaggio) di un precedente istituto di previdenza (cfr. l'art 3 LFLP);*
- *I contributi pagati alla Cassa pensioni dai Consiglieri di Stato sono talvolta inferiori (e di molto) a quelli corrisposti dagli altri assicurati e lo Stato finanzia o paga la pensione o la riversa alla Cassa che l'ha in un primo tempo formalmente sopportata;*
- *L'importo della pensione dipende, secondo regole diverse ma specifiche, dall'età al momento della cessazione della carica e dagli anni di attività ed è calcolato o sul guadagno assicurato (prevalentemente) o sull'ultimo stipendio percepito;*
- *Il massimo della pensione viene raggiunto mediamente attorno ai 55 anni e ammonta sempre mediamente al 60% del guadagno assicurato, dopo 12 anni di attività;*
- *In caso di dimissioni o di mancata rielezione prima di aver maturato il diritto alla rendita, il Consigliere di Stato riceve una pensione proporzionalmente ridotta se ha svolto almeno un periodo di carica; in caso contrario, riceve una prestazione d'uscita calcolata perlopiù in base all'ultimo stipendio percepito e alla durata della carica;*

---

<sup>3</sup> Questa legge del 1990 stabilisce altresì che il guadagno dei membri del Governo (stato al 1° gennaio 2009) è di 279'744 franchi (art. 5 cpv. 1).

- *Il Consigliere di Stato che abbandona la sua funzione può mantenere la protezione previdenziale della Cassa pensioni del Cantone secondo le disposizioni dell'art. 4 LFLP.*
- *Oltre alle disposizioni sulla pensione per vecchiaia, per ritiro dalla carica e per mancata rielezione illustrate sopra, tutte le normative cantonali contengono regole – invero con sfumature diverse – sulla pensione per invalidità, sulla pensione del coniuge o del partner registrato e su quella degli orfani;*
- *Parecchie normative cantonali – alla stregua dell'ordinanza dell'Assemblea federale sulla retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (art. 5) – contengono una disposizione analoga a quella dell'art. 12 della legge cantonale del 1963, secondo il quale il Consigliere di Stato pensionato che esercita un'attività lucrativa qualsiasi perde il diritto alla pensione nella misura in cui e fino a quando il guadagno conseguito maggiorato delle prestazioni sociali (pensione AVS/AI) supera l'importo dell'onorario di un membro del Governo in carica.*

*Ove si prescinda dal pagamento del premio (spesso e parecchio inferiore a quello dello Stato), si desume da quanto esposto che le soluzioni previste dalle normative cantonali che assoggettano i Consiglieri di Stato alla cassa pensioni, spesso con regole più complicate, hanno conseguenze che non si scostano di molto da quelle che risultano dalla nostra normativa.*

## **5. ATTUALE PREVIDENZA PROFESSIONALE DEI CONSIGLIERI DI STATO DEL CANTONE TICINO**

Le misure di previdenza dei Consiglieri di Stato sono regolate dal capitolo III della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963 (con alcuni ritocchi entrati in vigore nel 1973 e 1976): le misure di previdenza dei membri del Governo sono pagate interamente dallo Stato, senza alcun finanziamento da parte dei Consiglieri di Stato.

Le prestazioni principali previste per i Consiglieri di Stato sono le seguenti:

- l'art. 9 prevede una pensione annua minima per invalidità o vecchiaia (65 anni) del 40% dell'onorario, qualora il pensionamento avvenga nei primi 5 anni d'attività: la pensione annua massima per invalidità o vecchiaia è pari al 60% dell'onorario ed è raggiunta dopo 12 anni completi d'attività (40% dei primi 5 anni; 20% maturato nei successivi 7 anni in ragione del 3% annuo);
- l'art. 10 prevede un'indennità unica d'uscita del 15% dell'onorario (36'609 franchi nel 2014), qualora il Consigliere di Stato dia le dimissioni o non sia confermato nei primi 3 anni d'attività;
- l'art. 10 prevede inoltre per il Consigliere dimissionario o non confermato dopo 3 anni d'attività una rendita annua d'uscita del 15% dell'onorario. Essa aumenta del 3.75% per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%;
- l'art. 16 precisa che gli anni prestati come dipendente dell'Amministrazione cantonale sono computati come quelli prestati in qualità di Consigliere di Stato: la Cassa pensioni dello Stato trasferisce allo Stato "tasse e contributi ricevuti, senza interessi";
- gli altri articoli regolano la pensione vedovile e per orfani.

Da notare inoltre che secondo l'art. 8 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino i beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fintanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all'80%

della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Se per i dipendenti assoggettati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino questo diritto matura solo a 58 anni, i Consiglieri di Stato che ricevono una rendita dallo Stato, indipendentemente dall'età, hanno diritto anche al supplemento sostitutivo AVS/AI fintanto che non percepiscono la rendita AVS/AI.

**La Commissione della gestione e delle finanze, nell'approfondire il tema, ritiene opportuno segnalare che le prestazioni di previdenza professionale non debbano essere confuse con le prestazioni che hanno carattere d'indennizzo alla fine del rapporto di funzione.**

Siccome il nostro Cantone al momento non conosce l'assoggettamento a una cassa pensioni dei Consiglieri di Stato, vi è un unico sistema che in realtà riunisce sotto lo stesso cappello la previdenza professionale con l'indennizzo alla fine del rapporto d'attività del Consigliere di Stato. Un sistema che pone in questo senso diversi problemi:

- la non partecipazione dei Consiglieri di Stato del Cantone Ticino al finanziamento della loro previdenza professionale;
- la non regolamentazione delle prestazioni di libero passaggio (previsto solo per chi era alle dipendenze dello Stato prima di diventare Consigliere di Stato); lacune in merito al trattamento della previdenza professionale acquisita prima di entrare in funzione come Consiglieri di Stato;
- il diritto a ricevere il supplemento sostitutivo AVS/AI anche se non si è assoggettati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino per i Consiglieri di Stato che maturano il diritto a una rendita secondo la vigente Legge e questo a qualsiasi età.

#### **Alcuni esempi con il sistema in vigore:**

##### Esempio A: Consigliere di Stato in carica per 3 anni e qualche mese

15% di 244'062 franchi	=	fr. 36'609.30
+ Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI	=	fr. 22'464.00
<b>Totale</b>	=	<b>fr. 59'073.30</b>

##### Caso medio 1: 8 anni d'attività con cessazione della carica a 50 anni

1) rendita: 33,75 % x 244'062 fr	=	fr. 82'370.95
2) supplemento sostitutivo:	=	fr. 22'464.00
<b>Totale</b>	=	<b>fr. 104'835.00</b>

Considerata una speranza di vita di 80 anni, gli oneri a carico dello Stato sono di 2'808'089 franchi e rappresentano un onere supplementare pari al 144% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 8 anni (onorario del Consigliere di Stato 2014: 244'062 franchi x 8 = 1'952'496 franchi).

##### Caso medio 2: 12 anni con cessazione della carica a 55 anni

1) rendita: 48,75 % x 244'062 fr	=	fr. 118'980.25
2) supplemento sostitutivo	=	fr. 22'464.00
<b>Totale</b>	=	<b>fr. 141'444.25</b>

Considerata una speranza di vita di 80 anni gli oneri a carico dello Stato sono di 3'199'145.60 franchi e rappresentano un onere supplementare pari al 109% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 12 anni (onorario del Consigliere di Stato 2014: 244'062 franchi x 12 = 2'928'744 franchi).

## 6. ONORARIO ANNUO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO DEL CANTONE TICINO

Si ricorda che l'onorario annuo dei membri del Consiglio di Stato del Cantone Ticino è pari oggi al **146.5%** (calcolati rispetto al massimo della **39** della scala salariale dello Stato<sup>4</sup>) di 166'595 franchi (art. 6 della legge del 1963, art. 1 del decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2013 del 12 dicembre 2012) e corrisponde a un salario annuale di 244'062.00 franchi (dato 1° gennaio 2015).

La Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato prevede inoltre che i membri del Consiglio di Stato hanno diritto al rimborso delle spese effettive inerenti all'esercizio della loro carica (art. 7 cpv. 1) e che ciascun Consigliere di Stato può scegliere di essere indennizzato con un importo forfettario annuo per generi di spese da non giustificare singolarmente (art. 7 cpv. 2).

Anche negli altri Cantoni l'onorario dei Consiglieri di Stato viene calcolato in base alle condizioni salariali previste per i dipendenti dello Stato. Questa soluzione permette di tenere conto della situazione salariale vigente nel Cantone e riconoscere ai Consiglieri di Stato in carica un salario che tenga conto delle responsabilità e della particolarità della funzione.

A titolo d'esempio riportiamo la situazione vigente in altri Cantoni.

- **Canton Grigioni**

La Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato del Canton Grigioni all'articolo 1 stabilisce che lo stipendio annuo dei Consiglieri di Stato ammonta al **118% del massimo della classe di stipendio più alta**, inclusa la tredicesima mensilità, secondo la legge cantonale sul personale<sup>5</sup>). L'art. 5 stabilisce che le spese che si presentano nell'esercizio dell'attività di Consigliere di Stato vengono rimborsate secondo le disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

- **Cantone Zurigo**

Il decreto del Gran Consiglio sulla fissazione degli onorari dei membri del Governo del 4 marzo 1991 del Cantone Zurigo<sup>6</sup> prevede che lo stipendio annuo dei membri del Consiglio di Stato ammonta al **125% del massimo della classe salariale dei dipendenti del cantone di Zurigo** (classe 29<sup>7</sup>). È inoltre previsto un rimborso forfettario di 10'000 franchi.

- **Cantone Lucerna**

L'Ordinamento sugli stipendi dei membri delle autorità amministrative e giudiziarie superiori e del Cancelliere dello Stato dell'11 settembre 1989 prevede<sup>8</sup> che i membri del Consiglio di Stato abbiano diritto a uno stipendio annuale che va da **una**

---

<sup>4</sup> La classe minima della scala salariale del Cantone Ticino è la 10 e corrisponde a 37'777 franchi.

<sup>5</sup> (GR) Art. 18 della Legge cantonale sul personale del Canton Grigioni prevede 28 classi di stipendio. 1 è la più bassa, 28 la più alta. Al cpv. 2 viene indicato che lo stipendio annuo classe di stipendio 1 ammonta a circa 36'000 franchi mentre la classe di stipendio 28 ammonta a circa 154'000 franchi.

<sup>6</sup> (ZH) Die Jahresbesoldung der Mitglieder des Regierungsrates beträgt 125% der Höchstbesoldung von Klasse 29 gemäss Beamtenverordnung.

<sup>7</sup> La classe del Cantone Zurigo minima 1 corrisponde a un salario di 66'169 franchi mentre la classe massima 29 corrisponde a un salario massimo di 268'122 franchi.

<sup>8</sup> (LU) Mitglieder des Regierungsrates bezieht eine jährliche Besoldung von 112 bis 120 Prozent des Maximums der obersten Besoldungsklasse der jeweils geltenden Besoldungsordnung für das Staatspersonal.

**percentuale del 112% al 120% del massimo della classe salariale** prevista per i dipendenti dello Stato<sup>9</sup>.

- **Cantone Ginevra**

L'attuale legislazione del Cantone Ginevra<sup>10</sup> (vi è un progetto di revisione pendente) prevede che l'onorario per il Consigliere di Stato **corrisponda al massimo della classe 33<sup>11</sup> dei dipendenti dello Stato maggiorato di un 4.5%**.

Gli esempi sopracitati mostrano che gli onorari corrisposti ai Consiglieri di Stato tengono conto delle condizioni salariali in vigore presso il Cantone e in genere stabiliscono una percentuale correlata alla classe massima salariale prevista per i dipendenti del Cantone. Per poter quindi fare un vero confronto sulle retribuzioni dei Governi cantonali si deve prendere in considerazione il dato inerente alle condizioni salariali in vigore nel Cantone.

Partendo da questo presupposto ci pare di poter confermare che l'onorario corrisposto in Ticino ai Consiglieri di Stato è in linea con le condizioni applicate in altri Cantoni.

## **7. COSTI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO**

A Consuntivo 2013 alla voce 307002 "Pensioni ex consiglieri e magistrati" è registrato il costo del sistema attuale che ammonta a 4'453'274.35 franchi (dato consuntivo 2013).

La somma comprende, oltre agli ex Consiglieri di Stato, anche gli ex magistrati non affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (entrati in carica sino al 31.12.1985).

## **8. DISCUSSIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE**

La Commissione condivide quanto espresso dalla mozione e ritiene necessaria una rimessa in questione dei contenuti della previdenza professionale a favore dei Consiglieri di Stato, poiché appare chiaramente che i privilegi previdenziali di cui godono sono oggi non più attuali. La Commissione ritiene che una revisione del sistema può prendere spunto da quanto avviene negli altri Cantoni. Si pone il tema della separazione tra le prestazioni di previdenza professionali (ai sensi anche della Legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) e le prestazioni che hanno carattere d'indennizzo o rendita d'uscita alla fine del rapporto di funzione.

Alla luce anche delle condizioni in vigore negli altri Cantoni, appare incomprensibile il fatto che i membri del Governo non siano chiamati a partecipare al finanziamento della loro previdenza professionale, non siano assoggettati a un sistema di cassa pensioni e inoltre che vi siano delle condizioni previste per accedere a una rendita che appaiono come dei benefici non giustificabili (ad esempio il supplemento sostitutivo AVS/AI).

---

<sup>9</sup> La classe massima per i dipendenti del Canton Lucerna è la 18 e corrisponde a 214'175 franchi.

<sup>10</sup> (GE) Le traitement des conseillers d'Etat correspond au maximum de la classe 33 de l'échelle des traitements, majoré de 4.5% (Loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat)

<sup>11</sup> La classe 33 massima (comprensivo di 22 aumenti) del Cantone Ginevra corrisponde a un salario massimo di 245'846 franchi.

Pur considerando la particolarità, la responsabilità e l'importanza della funzione, la Commissione della gestione e delle finanze ritiene urgente una modifica dell'attuale sistema.

La Commissione sottolinea che il sistema ticinese ibrido che prevede nella stessa Legge prestazioni di previdenza professionale e d'indennizzo deve essere separato.

**Al fine di chiarire tutti gli aspetti tecnici e accompagnare le modifiche necessarie per il cambiamento di sistema, la Commissione ritiene opportuno affidare un mandato a un perito esterno e neutrale che dovrà:**

- definire la separazione tra le prestazioni di previdenza professionale (ai sensi anche della Legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) e le prestazioni che hanno carattere d'indennizzo o rendita d'uscita alla fine del rapporto della funzione;
- definire l'assoggettamento all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino alle stesse condizioni degli altri assicurati (stipendio massimo assicurato, contributi assicurato, contributo datore di lavoro) e le modifiche necessarie alla Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, alla Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato e relativi regolamenti;
- verificare la questione dell'affiliazione obbligatoria dei Consiglieri di Stato alla cassa pensioni per rapporto a quanto prescrive la LPP (art. 2), all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale;
- definire, prendendo spunto da quanto avviene anche in altri Cantoni, le prestazioni d'indennizzo o rendita d'uscita per i Consiglieri di Stato che non hanno diritto a una rendita pensionistica con la proposta di modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. Le indennità d'uscita o la rendita d'uscita dovranno essere modulate in funzione dell'età e degli anni di permanenza in carica. In questo ambito devono essere pure definite le procedure di controllo e di autorizzazione delle indennità o rendita d'uscita;
- definire la regolamentazione delle prestazioni di libero passaggio;
- verificare le disposizioni in materia sui diritti acquisiti e accompagnare il cambiamento di sistema.

Inoltre il perito dovrà disciplinare i seguenti punti:

- con le nuove condizioni deve essere regolato anche il supplemento sostitutivo AVS/AI che i Consiglieri di Stato, che maturano secondo le condizioni attuali il diritto alla pensione, ricevono oggi indipendentemente dall'età<sup>12</sup>. Varranno anche per i Consiglieri di Stato le stesse condizioni previste per i dipendenti dello Stato;
- dovrà essere regolato al momento dell'entrata in funzione del Consigliere di Stato il trasferimento al nuovo istituto del capitale previdenziale accumulato in precedenza dal Consigliere di Stato;
- deve pure essere corretta l'attuale regola secondo cui se un dipendente dello Stato diventa Consigliere di Stato può far valere, quando va in pensione, gli anni prestati alle dipendenze dello Stato come se fossero anni in carica quale Consigliere di Stato.

---

<sup>12</sup> Se ad esempio oggi un Consigliere di Stato lascia la carica a 45 anni e soddisfa le condizioni per ricevere una rendita pensionistica, ciò significa che sino a 65 anni percepirà il supplemento sostitutivo AVS/AI.

Il perito tecnico per l'elaborazione del suo rapporto e dei relativi scenari deve tenere conto di quanto espresso dalla Commissione della gestione e delle finanze nel presente rapporto e segnalare qualsiasi altro tema che dovesse avere rilevanza con la modifica del sistema attuale.

### **Fondo provvisorio "previdenza professionale"**

La Commissione della gestione e delle finanze, conscia del fatto che vi sono resistenze alla modifica del sistema attuale e che spesso vi sono tempi lunghi per passare dall'accettazione di un principio alla sua concreta realizzazione, vuole segnalare immediatamente il cambiamento, almeno nella richiesta di partecipazione finanziaria dei Consiglieri di Stato alla propria previdenza professionale.

Per questa ragione oltre a stabilire una chiara tempistica per la riforma del sistema propone di procedere fin da subito con la creazione di un fondo provvisorio denominato "previdenza professionale" in cui i Consiglieri di Stato che entreranno in carica con le prossime elezioni cantonali (aprile 2015) saranno tenuti a contribuire al finanziamento della loro previdenza professionale attraverso un contributo del 9% dello stipendio netto. Un contributo paritario sarà versato al fondo dallo Stato.

Con l'approvazione della mozione, dopo molti anni di discussione, si risolve finalmente una situazione ingiusta e si ristabilisce un principio di equità che prevede il pagamento di premi per il secondo pilastro da parte di tutti i dipendenti, compresi i dirigenti.

**La Commissione della gestione e delle finanze con il presente rapporto propone di procedere nel seguente modo:**

### **Modifica della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato**

- I Consiglieri di Stato devono essere assoggettati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino al più tardi entro il 31 dicembre 2016. I contributi e le prestazioni si conformano alla Legge sull'istituto.
- Viene dato mandato a un esperto esterno di previdenza professionale per la presentazione di più varianti per una revisione completa delle condizioni previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato, per il loro assoggettamento all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino e per una separazione tra prestazioni previdenziali e prestazioni d'indennizzo a favore dei Consiglieri di Stato (vedi anche quanto descritto nei punti precedenti).
- La procedura per l'incarico del perito esterno da parte del Governo, d'intesa con la Commissione della gestione e delle finanze, deve essere attivata entro 15 giorni dall'approvazione del rapporto da parte del Parlamento.
- Il rapporto tecnico deve essere consegnato entro il 30 settembre 2015 al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione e delle finanze, affinché la Commissione provveda alle modifiche legislative necessarie.
- La Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 sarà interamente riesaminata in seguito alla consegna del rapporto tecnico.

### **Creazione di un Fondo provvisorio "previdenza professionale"**

- I Consiglieri di Stato che entreranno in carica con le prossime elezioni cantonali (aprile 2015) saranno tenuti a contribuire fin da subito al finanziamento della loro previdenza professionale attraverso un contributo lordo del 9% dello stipendio lordo (indennità escluse). Un contributo paritario sarà versato al fondo dallo Stato.
- I contributi sono riportati in un conto Fondo "previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato" e iscritte nel bilancio dello Stato.
- Il fondo, insieme a eventuali prestazioni di libero passaggio apportate dai Consiglieri di Stato, sarà trasferito all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino con l'assoggettamento dei Consiglieri di Stato all'istituto e sarà di conseguenza estinto.

## **9. CONCLUSIONI**

La Commissione sottopone al Gran Consiglio il Decreto legislativo allegato mediante il quale si ritengono evasi i due atti parlamentari oggetto del presente rapporto. Ritenuto che la materia riguarda direttamente i diritti dei Consiglieri di Stato e tenuto conto dei potenziali conflitti d'interesse segnalati dal medesimo Consiglio di Stato nella sua lettera del 2 aprile 2014, la revisione generale delle condizioni previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato sulla base del rapporto tecnico verrà svolto direttamente dalla Commissione della gestione e delle finanze.

La Commissione della gestione e delle finanze invita ad approvare il presente rapporto e il Decreto legislativo a esso annesso.

Per la Commissione gestione e finanze:

Pelin Kandemir Bordoli, relatrice

Bacchetta-Cattori (con riserva) - Badasci (con riserva) - Brivio (con riserva) - Caimi (con riserva) - Caverzasio (con riserva) - Chiesa (con riserva) - Dadò - Garobbio - Gianora (con riserva) - Guerra (con riserva) - Guidicelli - Lurati - Savoia - Solcà (con riserva) - Vitta (con riserva)

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato**

### **Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino**

- vista la mozione 6 novembre 2012 presentata da Pelin Kandemir Bordoli e Saverio Lurati (per il gruppo PS), Gianni Guidicelli e Fiorenzo Dadò (per il gruppo PPD), Christian Vitta e Giorgio Galusero (per il gruppo PLR), Michela Delcò Petralli e Sergio Savoia (per il gruppo dei Verdi) e Sergio Morisoli (Area Liberale);
- vista l'iniziativa parlamentare 17 febbraio 2014 presentata nella forma generica da Matteo Pronzini;
- visto il rapporto 19 febbraio 2015 della Commissione della gestione e delle finanze;
- visto l'art. 98 cpv. 2 lett. b) della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

I Consiglieri di Stato saranno affiliati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino al più tardi entro il 31 dicembre 2016.

#### **Articolo 2**

<sup>1</sup>I Consiglieri di Stato eletti il prossimo 19 aprile 2015 e che entreranno quindi in carica con le prossime elezioni cantonali saranno tenuti a contribuire al finanziamento della loro previdenza professionale attraverso un contributo del 9% dell'onorario (indennità escluse). Un contributo paritario sarà versato dallo Stato.

<sup>2</sup>I contributi sono riportati su un conto "Fondo Previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato" gestito dall'Amministrazione cantonale e sono iscritti nel bilancio dello Stato.

<sup>3</sup>Il Fondo, insieme a eventuali prestazioni di libero passaggio apportate dai Consiglieri di Stato, sarà trasferito all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino con l'affiliazione dei Consiglieri di Stato e sarà di conseguenza estinto.

#### **Articolo 3**

Il Governo, d'intesa con la Commissione della gestione e delle finanze, conferirà un mandato a un esperto esterno di previdenza professionale per procedere a una revisione generale delle condizioni previdenziali dei membri del Consiglio di Stato. Il rapporto tecnico contenente delle varianti di riforma del sistema dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2015.

#### **Articolo 4**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 19 aprile 2015. Esso mantiene la sua validità fino alla revisione della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963.